



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017-2019

PREMESSA

Con il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.

In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Tra i principi contabili generali assume particolare rilevanza il principio contabile generale della competenza finanziaria che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il decreto legislativo 118/2011 prevede la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

I principi contabili applicati sono invece norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati a decorrere dal 2016 sono:

- il principio contabile applicato della programmazione
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
- il principio contabile applicato del bilancio consolidato

La programmazione è definita come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali sono stati introdotti il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni.

Il comma 454 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 mentre il comma 455 ha differito al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento al DUP per l'esercizio finanziario 2017.

Con l'art. 5, comma 11 del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe) è stato poi ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione da parte degli enti locali determinando, di conseguenza, un rinvio di fatto anche per il DUP.

Va detto che il termine di approvazione del DUP è di carattere ordinatorio, fermo restando l'obbligo di deliberare il DUP quale atto propedeutico alla deliberazione delle previsioni di bilancio.

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/07/2016 e presentato al Consiglio Comunale che ha provveduto alla sua approvazione con deliberazione n. 29 in data 08/11/2016.

Si rende ora necessario approvare la nota di aggiornamento a tale documento, in considerazione da un lato di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 e dall'altro dell'aggiornamento delle previsioni del bilancio 2017-2019.

SEZIONE STRATEGICA

Con la legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) era stata sancita l'abrogazione del patto di stabilità (art. 1 comma 707), sostituito però dall'obbligo del pareggio di bilancio (comma 710) consistente nell'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, con alcuni correttivi, stabiliti nei commi successivi.

Nella legge di bilancio 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232) sono state invece poste a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio di bilancio introdotte con la predetta legge di stabilità 2016 a valere sull'esercizio finanziario 2016.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della revisione delle norme in materia di pareggio di bilancio delle regioni e degli enti locali operata con la legge 12/08/2016 n. 164 recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali".

Il comma 463 dell'art. 1 ha abrogato formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016, sostituito con l'analoga disciplina dei commi successivi. Sono stati confermati invece gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016.

Il comma 466 contiene invece le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali di cui al comma 465 tra cui sono compresi anche i Comuni.

In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017/2019, al netto della quota rinveniente da debito.

Tale disposizione è stata emanata con lo scopo di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali, faticosamente avviato nel corso del 2016.

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto varie misure di riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese, tra cui l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore, la riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato, la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli, a determinate condizioni e la conferma del blocco delle aliquote.

Con la legge di bilancio 2017, in particolare con il comma 42 dell'art. 1, è stato esteso anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'art. 6 del D.L. n. 55/83, convertito in legge 131/83, dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate; devono intendersi a domanda individuale tutte le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo costituzionale e che vengono utilizzate a richiesta dell'utente.

Il D.M. 31.12.83 ha specificato quali sono i servizi a domanda individuale soggetti a tale disciplina e per quanto riguarda questo Comune è previsto unicamente il servizio di mensa scolastica.

Il tasso di copertura di tale servizio, secondo il trend degli anni precedenti, è così determinato:

Descrizione servizio	Costi	Ricavi	% di copertura
Mensa scolastica	€ 21.040,00	€ 11.000,00	52,28%

REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	3.200,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	3.200,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	175.400,00	100.000,00	20.000,00
	- Stato :	8.400,00	0,00	0,00
	- Regione :	97.000,00	0,00	20.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	70.000,00	100.000,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00

6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'articolo 1 comma 539 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in vigore dall'01/01/2015, ha modificato l'art. 204, comma 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissando nuovi limiti agli interessi passivi sui prestiti a carico degli enti locali che a decorrere dall'anno 2015 non possono superare il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Poiché la disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2016 ha confermato l'orientamento del legislatore verso l'indebitamento da parte degli enti locali, in quanto con l'obbligo di conseguire il pareggio tra entrate finali e spese finali le entrate per mutui non vengono conteggiate, mentre rilevano le uscite, al momento non è prevista l'attivazione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti, anche se il limite per l'indebitamento è ampiamente rispettato.

Con la legge di bilancio 2017 è stata estesa fino al 2017 (co. 440) la possibilità di utilizzare liberamente le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui (art. 7, co. 2 DL 78/2015)

Inoltre, con l'art. 1 comma 441 è stata prevista la rinegoziazione delle rate di ammortamento anche per il 2017 (art. 1, co. 430 L.190/2014) e la rinegoziazione fino a 30 anni dei mutui, anche per gli enti in esercizio provvisorio (co. 441)

Questo Comune non intende comunque procedere alla rinegoziazione di mutui.

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	306.834,56	286.903,59	265.680,65	253.208,98	242.748,63	231.692,42
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	19.930,97	21.222,94	12.471,67	10.460,35	11.056,21	11.686,20
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	286.903,59	265.680,65	253.208,98	242.748,63	231.692,42	220.006,22
Nr. Abitanti al 31/12	505	498	488	488	488	488
Debito medio x abitante	568,13	533,50	518,87	497,44	474,78	450,83

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	17.072,67	15.780,70	14.576,93	13.877,07	13.281,21	12.651,22
Quota capitale	19.930,97	21.222,94	12.471,67	10.460,35	11.056,21	11.686,20
Totale fine anno	37.003,64	37.003,64	27.048,60	24.337,42	24.337,42	24.337,42

	Tasso medio indebitamento					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	306.834,56	286.903,59	265.680,65	253.208,98	242.748,63	231.692,42
Oneri finanziari	17.072,67	15.780,70	14.576,93	13.877,07	13.281,21	12.651,22
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,055641	0,055003	0,054866	0,054804	0,054711	0,054603

	Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	17.072,67	15.780,70	14.576,93	13.877,07	13.281,21	12.651,22
Entrate correnti	439.326,90	425.708,00	439.326,90	412.664,55	447.024,24	417.712,00
% su entrate correnti	3,89 %	3,71 %	3,32 %	3,36 %	2,97 %	3,03%
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00%

EQUILIBRI DELLA GESTIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	194.475,48			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	417.712,00	408.039,00	410.390,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	407.251,00	396.982,00	398.703,00
di cui:		0	0	0
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità			4.326,00	5.253,00	6.180,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		10.461,00	11.057,00	11.687,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		178.600,00	100.000,00	20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	178.600,0 0 0,00	100.000,0 0 0,00	20.000,0 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE A LIVELLO TRIENNALE ED ANNUALE

La situazione del personale in servizio alla data della presente nota è la seguente:

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A					
B	2	1			
C	1	1			
D	2	1			

Per il triennio 2017/2019 non sono previste nuove assunzioni di personale.

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il Comune di Torre Mondovì fino al 2015 non era soggetto alle norme in patto di stabilità in quanto avente popolazione inferiore ai 1000 abitanti.

La legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva abrogato la normativa sul patto di stabilità, introducendo l'obbligo del pareggio tra entrate finali e spese finali.

La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) riporta norme per il rilancio degli investimenti negli enti locali, contenute nella sezione relativa alle «Regole di finanza pubblica per il rilascio degli investimenti» (commi da 463 a 508).

Il comma 463 dell'articolo 1 della predetta legge abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno.

La norma provvede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017, adottando dei primi criteri proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.

Il comma 464 della legge abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la certificazione relativa alla verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno.

Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, mentre lo sono invece i Comuni nati in seguito a una fusione, per i quali però è prevista l'assegnazione prioritaria degli spazi finanziari messi a disposizione dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019. Sono soggetti anche i Comuni fino a mille abitanti.

Il comma 466 sancisce che, a decorrere dall'annualità 2017, gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza. Altresì stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo finale di competenza, al netto della quota riveniente da debito. Quest'ultimo dà attuazione alla previsione contenuta nella legge 243/2012 che demanda alla legge di bilancio la scelta riguardante l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo per il triennio 2017-2019. L'inserimento del fondo pluriennale vincolato nel triennio consente di rilanciare gli investimenti pubblici locali. Preme evidenziare dal 2020 il fondo pluriennale vincolato risulterà valido per il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio solo se finanziato dalle entrate finali. Ciò richiederà un particolare attenzione nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione.

Il comma 466 stabilisce che, a partire dal 2017, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente. In definitiva, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le poste rilevanti ai fini del pareggio di bilancio dà un maggiore impulso all'attivazione degli investimenti pubblici locali, spesso caratterizzati da tempistiche di esecuzione non sempre facilmente prevedibili. Nel prossimo triennio è consigliabile che gli enti locali programmino con attenzione le opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale. La capacità di amministrare un ente locale si sostanzia infatti non solo nella erogazione dei servizi pubblici, ma anche nella realizzazione degli investimenti, i quali forniscono una crescita del territorio, migliorando lo stile di vita dei cittadini, stimolano la crescita posti di lavoro e l'economia locale.

SEZIONE OPERATIVA

1 Parte prima

a) Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento, andamento storico e relativi vincoli, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi.

La Legge di stabilità 2016 n. 208 in data 28/12/2015 all'art. 1 comma 26 aveva stabilito che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*omissis *“La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*omissis

Il comma 42 della legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), attraverso la modifica del predetto comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

IMU e TASI

Le entrate riferite ad IMU e TASI per l'anno 2017 sono state stimate tenendo conto degli elementi di novità introdotti dalla legge di stabilità 2016, sulla base degli importi riscossi in conto competenza nel 2016.

Si confermano quindi le aliquote IMU e TASI in vigore per gli anni scorsi.

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2017, con applicazione nella misura dello 0,6 per cento.

Il gettito è previsto in euro 34.000,00, stimato sulla base delle somme riscosse in conto competenza nell'esercizio finanziario 2015 e delle somme riscosse in conto residui nell'esercizio finanziario 2016, riferite all'anno 2015, come da indicazioni ARCONET.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà è strettamente collegato al gettito IMU, in quanto una quota del gettito IMU viene destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (poi ripartito fra i Comuni) e viene trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate dal gettito IMU.

Nella legge di bilancio 2017 viene introdotta una nuova disciplina del Fondo di Solidarietà comunale.

In sintesi, nei commi da 446 a 452:

- non sono previsti tagli incrementali di tipo strutturale, pertanto la dotazione FSC rimane pari a 6.197 milioni di euro
- per il singolo Comune resta invariata la quota di alimentazione FSC (22,43% dell'IMU standard)
- resta invariata la componente ristorativa del FSC (3.767 mln. di euro), ripartita sulla base dei gettiti IMU e TASI perduti per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (commi 10 -16, 53-54 della legge 208 del 2015)
- aumenta il peso della componente perequativa del FSC (dal 30% al 40%), distribuita sulla base della differenza tra capacità fiscale standard e fabbisogni standard
- sono confermate le risorse destinate alle Unioni e alle Fusioni di comuni (nel complesso 60 mln.), che saranno erogate secondo i criteri ora vigenti
- passa dal 40% al 50% delle spettanze erariali 2010 la quota del contributo ai Comuni che hanno dato luogo a fusioni

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà è stata formulata secondo le spettanze pubblicate sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale.

b) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Non è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo del pareggio tra entrate finali e spese finali.

2 Parte seconda

a) Programma opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività, pur nella limitatezza delle risorse disponibili.

L'Amministrazione ha dunque pianificato la propria attività di investimento e valutato il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso.

Con la presente programmazione sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate possibili per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente.

Per quanto riguarda i dati esposti, nella prima tabella vengono mostrate le risorse di cui si prevede di disporre nel triennio per attivare i nuovi interventi mentre nella seconda viene riportato l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	3.200,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	3.200,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	175.400,00	100.000,00	20.000,00
	- Stato :	8.400,00	0,00	0,00
	- Regione :	97.000,00	0,00	20.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	70.000,00	100.000,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Riepilogo Investimenti Triennio 2017/2019

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Spesa
Acquisizione software	Recupero incentivo Conto Termico	€ 1.500,00			€ 1.500,00
Acquisto hardware	Recupero incentivo Conto Termico	€ 1.000,00			€ 1.000,00
Manutenzione straordinaria fabbricati	Recupero incentivo Conto Termico	€ 1.500,00			€ 1.500,00
Recupero Torre Civica	Contributo Fondazioni		€ 60.000,00		€ 60.000,00
Riqualficazione energetica immobili	Contributo Fondazioni		€ 40.000,00		€ 40.000,00
Realizzazione opere di urbanizzazione	Proventi da permessi di costruire	€ 3.200,00			€ 3.200,00
Manutenzione straordinaria edificio scolastico	Recupero incentivo Conto Termico Contributo Fondazione	€ 55.000,00			€ 55.000,00
Sistemazione percorsi naturalistici	Contributo Fondazione	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Manutenzione straordinaria strade	Contributi Regione	€ 95.000,00		€ 20.000,00	€ 115.000,00
Pulizia Rii	Recupero incentivo Conto Termico Contributo Fondazione	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Acquisto beni per Protezione Civile	Recupero incentivo Conto Termico Contributo Fondazioni	€ 6.400,00			€ 6.400,00
TOTALE		€ 178.600,00	€ 100.000,00	€ 20.000,00	€ 298.600,00

Non essendo previste opere di singolo importo pari o superiore ai 100.000 Euro non si è provveduto all'approvazione dello schema del programma delle opere pubbliche.

b) Piano delle alienazioni

Il Decreto Legge 112/2008 (articolo 58) ha individuato nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" un nuovo allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione.

In questo documento devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono individuati dall'organo di governo redigendo apposito elenco.

L'inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio disponibile del Comune e l'attribuzione espressa di una nuova destinazione urbanistica e la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Piano costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale, ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente.

A seguito della ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali è stato redatto elenco dei beni suddetti suscettibili di valorizzazione o dismissione, riepilogato nel prospetto che segue:

Elenco riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel territorio di competenza del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)

Modello	Codice	Descrizione	Ubicazione	Destinazione	Destinazione d'uso: Alienazione / Valorizzazione
C	10	Prato	Torre Mondovì - località Savino	Prato	Alienazione
C	14	Bosco ceduo	Torre Mondovì - regione Madonna del pilone	Bosco	Alienazione
C	17	Seminativo arborato	Torre Mondovì - frazione Roatta	Seminativo	Alienazione
C	19	Incolto produttivo	Torre Mondovì - frazione Roatta	Incolto	Alienazione
C	26	Prato arborato	Torre Mondovì - via Cuneessa	Prato	Alienazione
C	1	Ex asilo gabardini	Torre Mondovì - via Don Luigi Gasco n. 98	Alloggio	Alienazione

L'Amministrazione non intende comunque al momento procedere all'alienazione dei suddetti immobili e, pertanto, nel bilancio 2017/2019, non sono previste somme in entrata

c) Piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e seguenti della legge 244/2007

L'art. 2, comma 594, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) recita: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";

Il comma 595 dello stesso articolo prevede: "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Il comma 596 prevede: "Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici".

Il successivo comma 597 recita testualmente: "A consuntivo annuale, le Amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente".

Il comma 599 prevede che "Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Si rende pertanto necessario procedere all'adozione di idonee linee di indirizzo per il triennio 2017/2019 al fine di conseguire l'obiettivo della razionalizzazione delle spese di funzionamento delle proprie strutture ed ottemperare, quindi, alle prescrizioni normative sopra enunciate.

Al fine quindi di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597 e 599 della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) vengono individuate, per il triennio 2017/2019, le seguenti misure di razionalizzazione atte al raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa relativa all'utilizzo di attrezzature anche informatiche, gestione autovetture di servizio, della telefonia mobile e dei beni immobili ad uso abitativo:

- a) Per l'utilizzo delle attrezzature informatiche la misura, peraltro già intrapresa, è quella di favorire l'utilizzo delle stampanti di rete (già attualmente utilizzate); favorire l'acquisto di computer, stampanti e fotocopiatrici di uguali caratteristiche, per quanto possibile, al fine del conseguimento di risparmi nella gamma dei ricambi e prodotti di gestione (toner, carta, ecc.);
- b) Per la gestione degli automezzi di servizio saranno adottati tutti gli interventi possibili per economizzare i carburanti e la manutenzione mediante un uso ottimale dei mezzi di trasporto.
- c) Per la telefonia mobile (n. 1 sim attualmente in uso) si procede all'assegnazione di un telefono cellulare esclusivamente al capo gruppo di Protezione Civile;
- d) I beni immobili ad uso abitativo sono stati ceduti in locazione, per cui ricade sull'Ente la manutenzione straordinaria.